



LA FINESTRA SUL PVC



N° 06 - 19.02.2019

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO

EDIFICI CIVILE ABITAZIONE

DM 25 GENNAIO 2019

Dal prossimo 6 maggio entrerà in vigore il DM del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 30 del 5.02.2019).

Il testo dispone le **Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.**

Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al dpr 151/2011, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

- a. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
- b. limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
- c. evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Gli obiettivi sono quelli riportati nella «guida tecnica per la determinazione "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili"» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013, esplicitamente indicata art.2 comma 2 come utile riferimento progettuale nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate.

Come già previsto dalla guida per gli edifici inferiori ai 12 metri non è prevista alcuna gestione della sicurezza.

Le nuove disposizioni prevedono 4 Livelli di Prestazione (L.P.) definiti in funzione dell'altezza antincendi dell'edificio, così come definita dal DM 30.11.1983, a partire dai 12 metri di altezza:

L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri;

L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;

L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;

L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri.

Per ciascun livello l'allegato specifica i diversi adempimenti:

Per gli edifici di altezza superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (ad es. impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc...), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Diviene obbligatorio pianificare, a seconda del livello di prestazione, le procedure di evacuazione, le azioni e i comportamenti che i responsabili e gli occupanti devono attuare per garantire le condizioni di sicurezza e in caso di emergenza che comprendono, ad esempio, la diffusione dell'allarme, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l'attivazione dei soccorsi.

Allo stesso modo dovranno essere individuate le misure gestionali per mantenere le condizioni di sicurezza delle vie di esodo e controlli periodici volti a garantire il mantenimento dell'efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio.

Dal livello L.P. 1 a salire, tra le misure antincendio preventive vi è la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione; gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del DM (6/05/2019) vanno adeguati alle disposizioni entro i seguenti termini:

- a. due anni dalla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- b. un anno dalla data di entrata in vigore del DM 25/1/2019 per le restanti disposizioni.

Si allega [D.M. del 25 gennaio 2019](#)



www.pvcforum.it/si-pvc
info@pvcforum.it – 02.33604020